Comune di TARSIA Provincia di COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE N°. 19	APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE
DEL 08/11/2023	VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2024

L'organo di revisione economico finanziaria, nominato con deliberazione consiliare n.16 in data 30/05/2022 resa esecutiva, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2024".

Visto l'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale al comma 1 prevede che, "per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione";

Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del Decreto Legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 164 del Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'art. 4 e seguenti del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 Novembre 2001, n. 410;

Considerato che ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge del 6 agosto 2008, n. 133, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al DUP e al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;

Dato atto che, relativamente all'anno 2024, vi sono immobili, appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, per i quali è prevista l'utilizzazione, anche mediante concessione a terzi, per finalità rilevanti di interesse pubblico;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" relativo all'anno 2024, appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, di cui alle allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto ai sensi dell'arti. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 133/2008, costituito da un elenco denominato "*Rilevazione del patrimonio immobiliare comunale non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali – Fabbricati*", composto da n. 4 (quattro) schede;

Visto che tra gli immobili inseriti nel piano non vi sono tipologie di beni per i quali la Sovraintendenza deve dichiarare l'eventuale esistenza di vincoli;

Visto che gli elenchi di immobili di cui al citato piano hanno effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, fatte salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

stabilito che contro l'iscrizione dei beni nel Piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

stabilito di allegare il presente atto al DUP e al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI I PARERI:

- AREA AMMINISTRATIVA: esprime parere di Regolarità Tecnica FAVOREVOLE ai sensi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000 attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- AREA CONTABILE: esprime parere di Regolarità Contabile FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Per tutto quanto sopra espresso,

parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 sulla ""l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2024".

Reggio Calabria, li 08/11/2023

II Revisore dei Conti

Wors Suddle Hall